II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1986

che accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli da costruzione di fibre di legno originari della Finlandia e della Svezia e chiude la procedura stessa

(86/35/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 10,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Procedura

1. Il 9 gennaio 1985 la Commissione ha riaperto la procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli da costruzioni di fibre di legno originari della Finlandia e della Svezia [2], in seguito alla generale ristrutturazione delle società esportatrici interessate, come indicato nell'avviso di riapertura. Il prodotto in questione è costituito da pannelli di fibre di legno, ad esclusione di quelli semiduri, di cui alla voce ex 44.11 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 44.11-10, 20, 91 e 99.

2. La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori, nonché il ricorrente ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.

   Alcuni produttori comunitari, gli esportatori interessati ed alcuni importatori hanno reso note per iscritto le loro osservazioni. L'esportatore svedese e la nuova società costituita dalla fusione di due degli esportatori finlandesi hanno chiesto e ottenuto di essere intesi dalla Commissione.

3. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ed ha svolto inchieste in loco presso i seguenti:

   produttori CEE:

   GUTEX, H. Henselmann, GmbH & Co, Waldshut-Tiengen, Repubblica federale di Germania;

   Hornitex Werke, Horn-bad Meinberg, Repubblica federale di Germania;

   Odenald Faserplattenwerk GmbH, Amorbach, Repubblica federale di Germania;

   Renitex GmbH, Losheim/Saar, Repubblica federale di Germania;

   Isoroy SA, Lisieux, Francia;

   Unalit SA, Saint-Jean-de-Losne, Francia;

   Legnochimica SpA, Mondovì, Italia;

   Orsa SpA, Mondovì, Italia;

   esportatori:

   Ahlström OY, Pihlava; Finlandia;

   Enso-Gutzeit OY, Heinola, Finlandia;

   Suomen Kuitulevy, Heinola, Finlandia;

   Wilh. Schuman OY, Helsinki, Finlandia;

   Karlit AB, Karlholmsbruk, Svezia;

   importatori:

   Wekapal GmbH, Bad Salzuflen, Repubblica federale di Germania.

   L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1984.

[1] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
[2] GU n. C 6, del 9. 1. 1985, pag. 4.

B. Valore normale

4. a) *Svezia*

Dall'inchiesta volta a determinare l'esistenza di pratiche di dumping risulta che i prezzi dei pannelli duri, l'unico tipo di pannelli da costruzione di fibre prodotti ed esportati dalla società Karlit AB, venduti dalla società suddetta sul mercato interno, per un arco di tempo abbastanza lungo e per quantitativi di rilievo, sono stati inferiori ai costi di produzione. Il valore normale è stato quindi determinato in base al valore costruito. Quest'ultimo è stato calcolato sommando un equo margine di profitto al costo di produzione, comprendente un importo adeguato per le spese di vendita, di gestione e generali.

b) *Finlandia*

Nei confronti di tutti gli esportatori finlandesi il valore normale per i due tipi di pannelli di fibre di legno in questione, vale a dire pannelli duri e pannelli isolanti, è stato determinato in base ai prezzi praticati sul mercato interno effettivamente pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile, in quanto dall'inchiesta è emerso che tali prezzi erano remunerativi.

C. Prezzo all'esportazione

5. I prezzi all'esportazione per tutti gli esportatori interessati sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.

6. I prezzi all'esportazione praticati dalla Karlit AB alla società tedesca importatrice e trasformatrice di pannelli duri che ha stipulato un accordo di associazione con la Karlit AB il 1° gennaio 1985 non sono stati costruiti in quanto tale accordo non era in vigore durante il periodo oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha tuttavia raccolto e verificato tutte le informazioni pertinenti ai costi e ai prezzi di tale importatore, in considerazione dell'eventualità che la Karlit AB offra un nuovo impegno, il quale dovrebbe tener conto di tale associazione.

D. Confronto

7. Nel confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione la Commissione ha tenuto debitamente conto delle differenze tali da influire sulla comparabilità dei prezzi riguardanti in particolare sconti per vendite in grandi quantità, nonché condizioni e modalità di vendita quali condizioni di credito, trasporto, assicurazione, movimentazione e retribuzioni degli operatori commerciali. Si è tenuto debitamente conto di tali differenze quando le richieste relative erano adeguatamente giustificate.

Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica e per le singole transazioni.

E. Margini

8. Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte di tutti gli esportatori interessati, con un margine pari alla differenza tra il valore normale determinato ed il prezzo all'esportazione nella Comunità.

9. L'entità del margine varia secondo l'esportatore, lo stato membro importatore e il tipo di pannelli, con la seguente media ponderata per ciascuno degli esportatori sottoposto ad inchiesta:

Finlandia

Ahlström OY:	16,78 % per pannelli duri; 26,62 % per pannelli teneri;
Enso-Gutzeit OY:	11,5 % per pannelli duri; 12,12 % per pannelli teneri;
Wilh. Schauman OY:	11,14 % per pannelli duri; nessuna esportazione di pannelli teneri.

Svezia

Karlit AB:	5,4 % per pannelli duri; nessuna esportazione di pannelli teneri.

F. Pregiudizio

10. Nel 1982, dopo aver effettuato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di pannelli di fibre originari di diversi paesi, la Commissione, con il regolamento (CEE) n. 1633/82 [1], aveva accertato che le importazioni di pannelli da costruzione di fibre di legno, comprese quelle provenienti dalla Finlandia e dalla Svezia, effettuate a prezzi di dumping avevano provocato pregiudizio all'industria comunitaria interessata e che erano necessarie misure di difesa. La Commissione aveva quindi accettato gli impegni tali da eliminare il pregiudizio assunto dagli esportatori interessati.

11. Pur essendo migliorata in seguito a tali impegni, la situazione dell'industria comunitaria è ancora piuttosto critica, essendo caratterizzata da basso sfruttamento del potenziale, calo di profitti ed elevata penetrazione delle importazioni. Tra il 1982 e il 1984 la produzione di pannelli duri da parte dell'industria comunitaria è scesa de 520 200 t a 465 500 t, mentre nello stesso periodo le vendite di tale industria sul mercato comunitario sono scese da 412 400 t a 403 800 t.

12. Dato che nello stesso periodo il consumo di pannelli duri è rimasto relativamente stabile, la quota di mercato comunitario dei produttori della CEE ha subito un'ulteriore flessione. Dal 1982 in poi si è inoltre intensificata la perdita di posti di lavoro, in quanto tre produttori sono stati costretti a interrompere la produzione.

[1] GU n. L 181 del 25. 6. 1982, pag. 19.

13. Tra il 1982 e il 1984 le importazioni nella Comunità di pannelli duri originari della Finlandia sono passate da 38 146 t a 42 990 t, con un incremento della quota di mercato dal 4,3 % al 4,8 %. Le importazioni dello stesso prodotto originario della Svezia nonostante un calo da 118 337 t a 112 449 t nello stesso periodo, hanno subito soltanto una flessione trascurabile della quota di mercato, dal 13,3 % al 12,6 %.

14. Non esistono pertanto elementi in base ai quali si possa dedurre che, in mancanza di misure di difesa, le importazioni di pannelli da costruzione di fibre di legno originari della Finlandia e della Svezia, effettuate a prezzi di dumping, non provochino nuovamente pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria.

G. Interesse della Comunità

15. Data la situazione particolarmente grave in cui versa l'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre adottare misure opportune, fatta eccezione per la società Wilh. Schauman OY, Helsinki, che ha cessato di produrre ed esportare pannelli duri alla fine del 1985.

H. Impegni

16. Gli esportatori interessati sono stati informati delle principali risultanze dell'inchiesta ed hanno presentato le loro osservazioni in merito. La Karlit AB Svezia ha in seguito offerto impegni in merito alle esportazioni di pannelli duri nella Comunità e la società Suomen Kiutulevy OY, costituita dalla fusione delle divisioni produttrici di pannelli di fibre della Ahlström OY, Pihlava e Enso-Gutzeit OY, Heinola, ha offerto impegni in merito alle sue esportazioni nella Comunità di pannelli da costruzione di fibre di legno.

17. Detti impegni avranno l'effetto di aumentare i prezzi all'esportazione nella Comunità ad un livello sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Gli aumenti previsti negli impegni non superano comunque i margini di dumping accertati durante l'inchiesta. Risulta inoltre che è possibile controllare la corretta attuazione dell'impegno, in quanto la Commissione durante l'inchiesta non ha rilevato alcuna violazione degli impegni precedentemente in vigore.

18. Gli impegni assunti sono di conseguenza ritenuti accettabili e la procedura può essere chiusa senza ricorrere all'istituzione di dazi antidumping.

19. Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni in merito,

DECIDE:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni assunti dalle società Suomen Kuitulevy OY, Heinola, e Karlit AB, Karlholmsbruk nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli da costruzione di fibre di legno, ad esclusione di quelli semidruri, di cui alla voce ex 44.11 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 44.11-10, 20, 91 e 99, originari della Finlandia e della Svezia.

Articolo 2

La procedura antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1986.

Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Vicepresidente